



Prot. n. AOO-GRT/  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 16/05/22 numero 200628

Oggetto: L.r. 30/2015, artt. 27 e 29 – Procedimento per l'adozione del Piano integrato per il parco del Parco regionale delle Alpi Apuane - Richiesta contributi e segnalazioni istruttorie

Alla Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Tutela della Natura e del Mare

In relazione al contributo richiesto con la nota riscontrata, relativamente agli aspetti trattati nel PIP di interesse di questo Settore, si rappresenta quanto segue.

Una parte significativa della normativa di attuazione e gestione del Piano è dedicata alle attività di cava intesa sia come propriamente attività estrattiva di materiale lapideo che di gestione dei ravaneti esistenti.

La gestione di questi ultimi è normata all'art. 26 delle norme tecniche (elaborato QP.02).

L'articolo in questione classifica i ravaneti in tre tipologie sulla base della dimensione dei clasti, dello stato di ossidazione della superficie e della presenza di vegetazione. Sono così individuati i ravaneti:

- a) non asportabili
- b) con asportazione da sottoporre a verifica di dettaglio
- c) asportabili

Per i ravaneti di tipo *b* e *c* è possibile sotto determinate condizioni effettuare l'asportazione parziale o totale. Per quelli di tipo *a* invece *"...non è ammessa alcuna attività di gestione, né alcuna azione di operazione di prelievo, movimentazione e modifica del corpo detritico"*.

Il comma 6 dell'articolo in questione prevede tuttavia che si possa effettuare la *"...gestione, operazioni o azioni di messa in sicurezza dei ravaneti, nel caso in cui essi presentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell'area"*. Tali condizioni di pericolosità devono essere *"...certificate dagli enti competenti."*

Questo comma permette quindi di effettuare operazioni di gestione del detrito anche nei ravaneti *"non asportabili"* qualora sia *"certificata"* una condizione di pericolosità di versante o di natura idraulica dell'area su cui insiste il ravaneto stesso.



Si ritiene di condividere pienamente lo scopo per cui è stato predisposto il citato comma 6.

Bisogna infatti tenere presente che il ravaneto, pur essendo costituito da materiale litoide naturale, in realtà è nel suo insieme un elemento artificiale ed estraneo al contesto idrogeomorfologico in cui è posizionato. Infatti è un accumulo di detrito in tutto simile al detrito di falda che si forma naturalmente lungo i versanti rocciosi, con la differenza che però si è formato in tempi infinitamente più brevi rispetto al detrito di falda, in posizioni definite dalle necessità di escavazione e non dagli assetti naturali del substrato roccioso e con quantità di accumulo anch'esse definite dalle attività estrattive e non da fattori morfogenetici naturali.

Una parte dei ravaneti formati nei circa due secoli di attività estrattiva ininterrotta, una volta non più utilizzati, ha acquisito comunque una certa stabilità che ha permesso nell'arco di qualche decina di anni, alle superfici dei clasti di ossidarsi ed alla vegetazione, anche di alto fusto, di insediarsi.

Va ricordato infatti che la stabilità del ravaneto lungo il pendio è principalmente determinata dall'angolo di inclinazione della sua superficie. Una volta raggiunto per successivi franamenti un determinato angolo di inclinazione, non si hanno più significativi movimenti dei clasti che quindi tendono ad ossidarsi e ad essere colonizzati dalla vegetazione.

Diversamente avviene per i ravaneti che si sono depositati totalmente od in parte negli impluvi. Questi sono soggetti sia all'azione della gravità, e quindi ai fenomeni sopra descritti, che a fenomeni di instabilizzazione legati allo scorrimento concentrato ed improvviso delle acque di pioggia che, in caso di eventi particolarmente intensi, possono portare allo scalzamento del piede del ravaneto con conseguente mobilitazione lungo l'asta fluviale di detriti e con il franamento in alveo di altro detrito proveniente dai versanti così instabilizzati.

Premesso quanto sopra, si ritiene di dover porre l'attenzione sull'aspetto della "certificazione" di pericolosità per le sue possibili implicazioni tecniche e procedurali.

Le condizioni di "instabilità per il versante" e di "pericolosità per il regime idraulico dell'area" sono individuate rispettivamente nel Piano per l'Assetto Idrogeologico e nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, entrambi predisposti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Se la mappatura delle aree a diverso grado di instabilità geomorfologica ricopre in maniera più o meno omogenea il territorio montuoso e collinare, quella delle aree a pericolosità idraulica risulta concentrata, per diversi motivi, nelle aree di pianura o comunque insediate. Quindi è piuttosto frequente che in contesti montani non vi siano aree a pericolosità idraulica, non tanto perché tale pericolosità non vi sia, ma per mancanza di dati conoscitivi. Se tale mancanza di dati, trattandosi di aree montane per lo più non insediate, risulta non rilevante ai fini della pianificazione degli usi del territorio, non lo è ai fini delle valutazioni oggetto del presente contributo istruttorio.



Occorre quindi individuare un indicatore di “pericolosità per il regime idraulico dell’area” che integri e sussidi la pericolosità idraulica del PGRA.

Ai fini della valutazione della pericolosità idraulica nel caso specifico esaminato di interferenza tra ravaneti ed elementi dell’idrografia, il reticolo idrografico di cui alla LR 79/12, che risulta tracciato in maniera piuttosto omogenea sul territorio, potrebbe essere un elemento di valutazione complementare e supplementare alla pericolosità idraulica e geomorfologica.

Per le considerazioni sopra esposte, la condizione di sovrapposizione di aree di ravaneto con il reticolo idrografico, magari considerando anche un *buffer* di 10 ml per lato, potrebbe quindi essere di per sé un indicatore di facile utilizzo per l’individuazione dei ravaneti da poter gestire ai fini della mitigazione dei rischi.

Si evidenzia inoltre che sia la pericolosità geomorfologica che quella idraulica che il reticolo idrografico di cui alla LR 79/12 sono dati pubblici e disponibili sia su WebGis che in formato vettoriale scaricabile.

La semplice sovrapposizione tra aree di ravaneto, sia di tipo *a* che *b* che *c*, con tali elementi indicatori di pericolosità può sostituire efficacemente e con evidenti economie procedurali la “certificazione” da parte degli “enti competenti” prevista nella normativa adottata, la cui predisposizione comporterebbe l’attivazione di procedure istruttorie da parte di uno o due enti (Autorità di Bacino Distrettuale e Regione Toscana tramite i settori del Genio Civile).

Pertanto si ritiene di suggerire la modifica del comma 6 dell’art. 26 secondo il seguente schema:

Sono sempre ammesse dal PIP attività di gestione, operazioni od azioni di messa in sicurezza dei ravaneti, nel caso in cui essi presentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell’area *o si sovrappongano al reticolo idrografico di cui alla LR 79/12 compresa una fascia di rispetto di 10 ml per lato, certificate dagli enti competenti secondo quanto rappresentato dagli specifici piani di settore*. In questo caso, nei ravaneti classificati non asportabili le operazioni di messa in sicurezza devono avvenire attraverso azioni prioritarie di consolidamento e di movimentazione in loco del materiale, limitando a situazioni eccezionali, *e comunque al caso in cui il corpo detritico interferisca con il reticolo idrografico e le relative fasce di rispetto*, il prelievo e l’asportazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Enzo DI CARLO)

ML

E:\u.o\CAVE\VARIE\2022\_PIP\_contributo\contributo\_piano\_parco.odt